



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA
Provincia di SALERNO

ORIGINALE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Antonio Gnarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Riccelli

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 - comma 1 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gerardo Cantalupo

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e attestazione per la relativa copertura finanziaria (Art. 49 - comma 1 - e art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Gerardo Cantalupo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Riccelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Riccelli

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 Data 05.10.2012	OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote per l'anno 2012.
--------------------------	--

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **CINQUE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **17,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DE VITA ANNA	X	
FERRAZZANO MARIO	X	
GNARRA ENRICO		X
RUGGIERO ROBERTO	X	
SPERANZA PIETRO	X	
STIFANO CLAUDIO	X	
MEROLA GIOVAN BATTISTA	X	
RUGGIERO DANTE		X
TRONCONE NUNZIO		X

Assegnati n. 9

In carica n. 9

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Risultano, altresì, presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. PILERCI ANIELLO –

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. GNARRA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA RICCELLI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA
Provincia di SALERNO

COPIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Gnarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Riccelli

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 - comma 1 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gerardo Cantalupo

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e attestazione per la relativa copertura finanziaria (Art. 49 - comma 1 - e art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Gerardo Cantalupo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Riccelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Riccelli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Riccelli

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11	OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote per l'anno 2012.
Data 05.10.2012	

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **CINQUE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **17,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DE VITA ANNA	X	
FERRAZZANO MARIO	X	
GNARRA ENRICO		X
RUGGIERO ROBERTO	X	
SPERANZA PIETRO	X	
STIFANO CLAUDIO	X	
MEROLA GIOVAN BATTISTA	X	
RUGGIERO DANTE		X
TRONCONE NUNZIO		X

Assegnati n. 9

In carica n. 9

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Risultano, altresì, presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. PILERCI ANIELLO –

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. GNARRA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA RICCELLI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI, nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- PREVEDE che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale:

- a) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D. Lgs. 504/1992;
- b) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito in L. 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);
 - per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.07.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI, inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 29, comma 16-quater, del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- visto il decreto del 20.06.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012;

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni la facoltà di manovra in ordine alla determinazione delle aliquote;

RICORDATO CHE:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO l'art. 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012, in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'art. 13, comma 17, ed all'art. 28, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

ATTESO CHE il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di non assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO CHE tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma delle aliquote di base fissate dal decreto 201/2011;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza resi dai Responsabili dei servizi interessati;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **CONFERMARE** per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicato:

- conferma dell'aliquota di base dell'abitazione principale allo 0,4 per mille;
- conferma dell'aliquota di base per tutti gli altri immobili allo 0,76 per mille;
- conferma aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando l'applicazione

dell'esenzione attualmente prevista allo 0,2;

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2. di **DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni fissate al punto 1. potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;

3. di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
